

ASPETTI DI REVISIONE IN RELAZIONE ALLE AZIENDE IN CRISI

*DOTT. MARIANO SPIGARELLI
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI - PROV. DI PERUGIA*

20 NOVEMBRE 2014

CONTINUITÀ AZIENDALE



CONTINUITÀ AZIENDALE

DOCUMENTO N. 570 - CONSIGLIO NAZIONALE DCEC

**I principi contabili utilizzabili
da una società non in
continuità aziendale sono
diversi dai principi contabili
validi in continuità**



**Sbagliare la valutazione
circa la continuità
aziendale della società
significa sbagliare la
valutazione dei principi
contabili da utilizzare**

IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

In base a tale presupposto, l'impresa viene normalmente considerata in **grado di continuare** a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro

L'art. 2423 bis del Codice Civile stabilisce che "la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella **prospettiva della continuazione dell'attività**"

Nello IAS 1, si richiede che la direzione valuti la capacità dell'impresa di continuare a operare come un'entità in funzionamento, coprendo un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio

Presupposto per la **Direzione**

Presupposto per il **Revisore**

ESPRESSIONE DI UNA VALUTAZIONE DA PARTE DELLA DIREZIONE

Valutazione della Direzione



Espressione di giudizio
sull'esito futuro di eventi o
circostanze

L'art. 2423 bis del Codice Civile stabilisce che “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”.

Nello las 1, si richiede che la direzione valuti la capacità dell'impresa di continuare a operare come un'entità in funzionamento, coprendo un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

Essere in **grado di continuare** a svolgere la propria attività in un **prevedibile futuro**



Ciò non vuol dire semplice **“sopravvivenza”**



bensì **effettiva operatività** corrispondente alla “mission” della società stessa.

IL PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

Il prevedibile futuro deve essere inteso, convenzionalmente, come il periodo relativo ai **dodici mesi** successivi alla data di riferimento del bilancio, **seppure non limitato a esso**



La direzione deve tenere in considerazione gli eventi e le informazioni disponibili alla data di valutazione i cui effetti potrebbero ricadere **successivamente** al periodo “convenzionale” di dodici mesi sopra citato.

PERIODO TEMPORALE DI RIFERIMENTO

Se la valutazione della direzione sulla continuità aziendale dell'impresa copre un periodo inferiore ai **dodici mesi** dalla data di bilancio, il revisore deve chiedere alla direzione di estendere la sua valutazione a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di bilancio (par. 18 del P.R.)

Il Principio contabile IAS 1 (Presentazione del bilancio) al paragrafo 23-24 stabilisce che «..... La direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato a, **dodici mesi** dopo la data di riferimento del bilancio.....».

ESEMPI DI EVENTI I CUI EFFETTI POTREBBERO RICADERE SUCCESSIVAMENTE AL PERIODO “CONVENZIONALE” DI DODICI MESI

1	la <u>perdita di mercati</u> di sbocco fondamentali
2	le <u>modifiche normative</u>
3	l'ottenimento di <u>concessioni o di autorizzazioni</u> da parte di autorità di settore
4	i <u>prestiti di ammontare rilevante</u> che scadranno successivamente al periodo di dodici mesi

RILEVANZA DI ALCUNI FATTORI SULL'ESPRESSIONE DI UNA VALUTAZIONE E DI UN GIUDIZIO

Il grado di **incertezza** associato all'esito di un evento o di una circostanza aumenta significativamente quanto più il giudizio formulato dalla direzione sull'esito di tale evento o circostanza si riferisce ad **un futuro lontano**

La **dimensione e la complessità** dell'impresa, la natura e le circostanze delle sue attività ed il suo grado di dipendenza nei confronti di fattori esterni

Eventi successivi possono **contraddire** un giudizio che, nel momento in cui era stato espresso, era ragionevole

Non necessariamente il **fallimento o la liquidazione, entro l'esercizio**, di una società di cui gli amministratori e i revisori avevano valutato positivamente tale aspetto significa che vi sia stato un errore

ESPRESSIONE DI UNA VALUTAZIONE DA PARTE DELLA DIREZIONE

In presenza di ragionevole aspettativa che la società continuerà a essere operativa in un futuro prevedibile, eventuali **incertezze non significative** vanno descritte in bilancio insieme alle considerazioni che hanno portato gli amministratori a considerare tali incertezze superabili e a considerare raggiunto il presupposto della continuità aziendale

In presenza di **incertezze significative e dubbi significativi** sul presupposto della continuità aziendale, qualora sia comunque **appropriato il presupposto della continuità aziendale**, va indicata in modo esplicito l'esistenza di tali significative incertezze, la loro origine e natura, le considerazioni a sostegno dell'utilizzo del presupposto della continuità:

- a) indicazioni circa gli **accordi che la società sta definendo o definirà** per affrontare gli effetti di tali incertezze;
- b) argomentazioni a **sostegno della ragionevolezza di tali soluzioni**, per utilizzare il presupposto di continuità aziendale nella redazione del bilancio

In caso di **non probabilità che la società continui la propria attività** e nel caso in cui **non sia appropriato utilizzo del presupposto** della continuità aziendale, vanno indicate le motivazioni della conclusione raggiunta e le politiche contabili adottate per la redazione del bilancio in assenza del presupposto della continuità aziendale

INCERTEZZA SIGNIFICATIVA

Cosa si intende per incertezza significativa?



l'entità del suo impatto potenziale e la probabilità che essa si verifichi è tale che si rende necessaria un'informativa appropriata sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza

PROCEDURE DA ESEGUIRE IN FASE DI PIANIFICAZIONE E DA AGGIORNARE PRIMA DELL'EMISSIONE DELLA RELAZIONE

- 1. Durante la fase di comprensione dell'impresa, valutare se vi siano eventi o circostanze, e relativi rischi sull'attività svolta dall'impresa, che possano far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa**
- 2. Durante l'intero processo di revisione, prestare attenzione agli elementi probativi relativi a eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare a operare come un'entità in funzionamento**
- 3. Nel caso in cui la direzione non avesse ancora effettuato una valutazione preliminare, il revisore discute con la direzione su quali basi abbia inteso utilizzare il presupposto della continuità aziendale e deve chiedere se esistano degli eventi o circostanze che presi singolarmente o nel loro complesso possono far sorgere significativi dubbi riguardo il presupposto della continuità aziendale**

PROCEDURE DA ESEGUIRE IN FASE DI PIANIFICAZIONE E DA AGGIORNARE PRIMA DELL'EMISSIONE DELLA RELAZIONE

4. Nel caso in cui la direzione abbia già effettuato una valutazione preliminare, **esaminare tale valutazione** per stabilire se la direzione abbia identificato eventi o circostanze che possano comportare rischi per l'impresa connessi all'attività svolta, che presi singolarmente o nel loro complesso possano far sorgere **significativi dubbi riguardo il presupposto della continuità aziendale,** nonché i piani della direzione per farvi fronte

5. Prestare attenzione alla possibile esistenza di **eventi noti, pianificati o meno, o circostanze che avranno luogo nel periodo successivo a quello considerato dalla direzione per la propria valutazione,** che potrebbero mettere in discussione l'adeguatezza dell'utilizzo da parte della direzione del presupposto di continuità aziendale nella redazione del bilancio

6. Considerare e **commentare gli indicatori riportati nel principio di revisione** che, sulla base degli eventi o circostanze e rispetto all'attività svolta dall'impresa, possono far sorgere significativi dubbi riguardo il presupposto della continuità aziendale

PROCEDURE DA ESEGUIRE IN FASE DI PIANIFICAZIONE E DA AGGIORNARE PRIMA DELL'EMISSIONE DELLA RELAZIONE

7. Esaminare e valutare i piani d'azione futuri della direzione che si basano sulla valutazione della continuità aziendale effettuata dalla stessa
8. Ottenere elementi probativi sufficienti e appropriati che confermino la fattibilità dei piani della direzione nonché valutare il fatto che la loro realizzazione porterà a un miglioramento della situazione
9. Stabilire se sono venuti alla luce ulteriori fatti o informazioni successivamente alla data in cui la direzione ha effettuato la propria valutazione
10. Richiedere alla direzione attestazioni scritte ovvero, ove pertinente, ai responsabili delle attività di «governance», relative ai piani di azione futuri e alla loro fattibilità

PROCEDURE DA ESEGUIRE IN FASE DI PIANIFICAZIONE E DA AGGIORNARE PRIMA DELL'EMISSIONE DELLA RELAZIONE

11. Svolgere indagini relative ai piani futuri, quali i piani riguardanti l'alienazione di attività, la richiesta di prestiti o la ristrutturazione di debiti, la riduzione o il differimento delle spese e gli aumenti di capitale

12. Analizzare e discutere con la direzione i cash flow, la redditività e altri dati previsionali pertinenti

13. Esaminare e discutere con la direzione gli ultimi bilanci intermedi disponibili dell'impresa

14. Esaminare i termini dei prestiti obbligazionari e dei finanziamenti per rilevare eventuali inadempienze

15. Leggere i verbali delle assemblee degli azionisti, del consiglio di amministrazione, dei comitati esecutivi (e degli organi responsabili delle attività di governance ed eventualmente di altri organi rilevanti) al fine di constatare se vi siano riferimenti alle difficoltà finanziarie della società

16. Richiedere ai consulenti legali dell'impresa informazioni circa l'esistenza di cause e altre pretese da terzi e sulla ragionevolezza della valutazione della direzione circa il loro esito e la stima dei relativi effetti economico-finanziari

PROCEDURE DA ESEGUIRE IN FASE DI PIANIFICAZIONE E DA AGGIORNARE PRIMA DELL'EMISSIONE DELLA RELAZIONE

17. Confermare l'esistenza, la regolarità e la possibilità di rendere esecutivi gli accordi diretti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario da **parti correlate o da terzi**, e valutare la capacità finanziaria di dette parti di apportare ulteriori finanziamenti

18. Valutare i piani dell'impresa per far fronte a ordini inevasi dei clienti

19. Analizzare gli eventi verificatisi successivamente alla data di chiusura del bilancio per identificare quelli che mitigano o influenzano la capacità dell'impresa di mantenersi in funzionamento

20. Qualora l'impresa abbia predisposto una previsione dei flussi finanziari e l'analisi della previsione rappresenti un fattore significativo nel considerare l'esito futuro di eventi o circostanze nella valutazione della pianificazione di azioni future da parte della direzione:

- 1) stabilire **l'attendibilità del sistema informativo dell'impresa** che genera tali informazioni;
- 2) stabilire le **assunzioni sottostanti alle previsioni sono adeguatamente supportate**

21. Mettere a confronto le previsioni economico-finanziarie per i periodi amministrativi precedenti più recenti con i risultati storici; le previsioni economico-finanziarie per il periodo amministrativo in esame con i risultati ottenuti fino al momento della verifica

PROCEDURE DA ESEGUIRE IN FASE DI PIANIFICAZIONE E DA AGGIORNARE PRIMA DELL'EMISSIONE DELLA RELAZIONE

22. Qualora le ipotesi formulate dalla direzione includano il sostegno costante da parte di soggetti terzi, sia mediante la subordinazione dei prestiti o gli impegni a mantenere o a fornire ulteriori finanziamenti, sia mediante le garanzie, e tale sostegno sia importante ai fini della continuità aziendale dell'impresa, può essere necessario valutare se richiedere una conferma scritta (che includa i termini e le condizioni) da parte di tali soggetti e se acquisire prove della loro capacità di fornire tale sostegno

23. Verificare l'esistenza, i termini e l'adeguatezza delle agevolazioni creditizie

24. Stabilire l'adeguatezza del supporto derivante da eventuali cessioni pianificate di attività

25. Nel caso in cui un'impresa dipenda dal sostegno aggiuntivo del proprietario amministratore valutare la capacità dello stesso di ottemperare agli obblighi previsti dall'accordo di sostegno, inoltre richiedere una conferma scritta dei termini e delle condizioni connessi a tale sostegno e delle intenzioni o della comprensione della situazione da parte del proprietario-amministratore

EVENTI O CIRCOSTANZE CHE POSSONO FAR SORGERE DUBBI CON RIGUARDO AL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

INDICATORI FINANZIARI

situazione di **deficit patrimoniale** o di capitale circolante netto negativo

prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano **prospettive verosimili di rinnovo** o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine

indicazioni di **cessazione** del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori

bilanci storici o prospettici che mostrano **cash flow negativi**

principali **indici economico-finanziari negativi**

consistenti **perdite operative** o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow

mancanza o discontinuità nella **distribuzione dei dividendi**

incapacità di saldare i **debiti alla scadenza**

incapacità nel rispettare le **clausole contrattuali dei prestiti**

cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito” alla condizione **“pagamento alla consegna”**

incapacità di **ottenere finanziamenti** per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari

EVENTI O CIRCOSTANZE CHE POSSONO FAR SORGERE DUBBI CON RIGUARDO AL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

INDICATORI GESTIONALI

perdita di **amministratori o di dirigenti** chiave senza riuscire a sostituirli

perdita di **mercati fondamentali**, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti

difficoltà **nell'organico del personale** o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti **fornitori**

EVENTI O CIRCOSTANZE CHE POSSONO FAR SORGERE DUBBI CON RIGUARDO AL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

ALTRI INDICATORI

capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge

contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non è in grado di rispettare

modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all'impresa

MITIGAZIONE DEGLI EVENTI

Possibilità di mitigazione di eventi
e circostanze dalle quali sorgono
dubbi in merito alla continuità



incapacità di saldare i debiti alla scadenza	piano della direzione volto al mantenimento di adeguati cash flow con strumenti alternativi
situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo	aumento di capitale
incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.	cessione di attività

COROLLARI

Il revisore nel valutare l'appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto di continuità aziendale nella redazione del bilancio



Prende in considerazione lo stesso periodo considerato dalla direzione nell'effettuare la propria valutazione

Considera se la valutazione della direzione include tutte le informazioni pertinenti di cui sia venuto a conoscenza in seguito al lavoro di revisione svolto

Valuta se le assunzioni della direzione siano realistiche e fattibili nelle circostanze specifiche della società e se risultino coerenti internamente

Considera se vi siano incertezze significative sulla continuità aziendale dell'impresa tali da doverne dare informativa in bilancio

RICONSIDERAZIONE COSTANTE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

fatti di cui si è venuti a conoscenza successivamente alla fase di risk assessment

eventi che sono intervenuti successivamente alla fase preliminare di risk assessment

modifiche nella significatività di fatti, eventi o circostanze

modifiche nel periodo in cui gli effetti dei fatti, eventi o circostanze si manifesteranno

importanza di mantenere un **atteggiamento di scetticismo professionale** e necessità di **riscontro documentale**

OPERATO DEL REVISORE IN RELAZIONE AL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

Il revisore deve valutare se il bilancio



evidenzia **chiaramente** se esiste **un'incertezza significativa** relativa a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla **continuità aziendale dell'impresa**

descrive **adeguatamente** i principali eventi o circostanze che fanno sorgere **dubbi significativi** in merito alla capacità dell'impresa di continuare la propria attività

L'EMISSIONE DEL GIUDIZIO DEL REVISORE

Gli obiettivi di revisione sono:



a) formarsi un **giudizio sul bilancio** sulla base della valutazione delle conclusioni tratte dagli elementi probativi acquisiti

b) **esprimere chiaramente tale giudizio** mediante una relazione scritta che descriva anche gli elementi su cui è basato il giudizio

IL GIUDIZIO DEL REVISORE (ART. 14 DEL D. LGS 39/2010)

Relazione del Revisore



giudizio senza
modifica

Giudizio con modifica

giudizio con rilievi

giudizio negativo

impossibilità di
esprimere un
giudizio

la relazione di revisione illustra analiticamente i motivi della decisione

IL GIUDIZIO DEL REVISORE IN RELAZIONE AL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE



Utilizzo del principio di continuità appropriato e senza incertezze = **giudizio senza modifica**

Utilizzo del principio di continuità appropriato ma con incertezza significativa, con adeguata informativa in bilancio = **giudizio senza modifica, ma richiamo di informativa**

Utilizzo del principio di continuità soggetto a molteplici e significative incertezze =

- a) **Giudizio con rilievi**
- b) **Giudizio negativo**
- c) **Impossibilità di esprimere un giudizio**

LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI GIUDIZIO CON RIFERIMENTO AL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

La direzione ha utilizzato il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio?	Il revisore valuta appropriato l'utilizzo di tale presupposto?	Il revisore ritiene che esistano delle incertezze significative sulla continuità aziendale?	L'informativa di bilancio è appropriata?	Tipologie di giudizio
SÌ	SÌ	NO	N/A	Giudizio senza modifica
SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	Giudizio senza modifica con richiamo d'informativa ovvero, nei casi di significative molteplici incertezze per il bilancio nel suo complesso, il revisore può dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio
SÌ	SÌ	SÌ	NO	Giudizio con modifica (con rilievi o negativo per carenza di informativa) , a seconda che ritenga gli effetti della carenza o inadeguatezza dell'informativa rispettivamente solo significativi ovvero significativi e pervasivi.
SÌ	NO	N/A	Non pertinente	Giudizio con modifica (negativo)
NO	NO	N/A	SÌ	Giudizio senza modifica con richiamo d'informativa
NO	NO	N/A	NO	Giudizio con modifica (con rilievi o negativo per carenza d'informativa)

INCERTEZZA RELATIVA ALL'UTILIZZO DEL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE CON INFORMATIVA DI BILANCIO APPROPRIATA – RICHIAMO DI INFORMATIVA

Giudizio senza modifica,
con richiamo di informativa

A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio d'esercizio (consolidato) **è conforme alle norme** che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Alfa S.p.A. (del Gruppo Alfa) per l'esercizio chiuso al 31 dicembre ****.

Se nel bilancio viene fornita una informativa adeguata, il revisore deve esprimere un giudizio senza modifica e includere nella propria relazione un richiamo d'informativa al fine di:

- a) evidenziare **l'esistenza di un'incertezza significativa** relativa all'evento o alla circostanza che può far sorgere **dubbi significativi** sulla capacità dell'impresa di continuare a operare come un'entità in funzionamento;
- b) **richiamare l'attenzione** sull'informativa resa in bilancio

INCERTEZZA RELATIVA ALL'UTILIZZO DEL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE CON INFORMATIVA DI BILANCIO APPROPRIATA – RICHIAMO DI INFORMATIVA

«Per una migliore comprensione del bilancio, richiamiamo l'attenzione al paragrafo “Presupposto della continuità aziendale” della nota integrativa in merito alla presenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale della Società e in merito alle iniziative poste in essere dagli Amministratori in base alle quali gli stessi hanno ritenuto che sussistano le condizioni per continuare ad adottare il presupposto della continuità aziendale nella predisposizione del bilancio d'esercizio»

INCERTEZZA RELATIVA ALL'UTILIZZO DEL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE CON INFORMATIVA DI BILANCIO NON APPROPRIATA

Giudizio con modifica - con
rilevi o negativo

A mio giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto indicato al paragrafo 3, il soprammenzionato bilancio d'esercizio (consolidato) è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Alfa S.p.A. (del Gruppo Alfa) per l'esercizio chiuso al 31 dicembre ****.

Il revisore deve esprimere un giudizio con rilievi laddove:
a) avendo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati, concluda che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi, ma non pervasivi, per il bilancio;
ovvero
b) non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sui quali basare il proprio giudizio, ma concluda che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi ma non pervasivi.

INCERTEZZA RELATIVA ALL'UTILIZZO DEL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE CON INFORMATIVA DI BILANCIO NON APPROPRIATA

La Società ha subito per il secondo esercizio consecutivo perdite significative e si trova in una situazione di squilibrio finanziario anche a seguito della crisi economica del settore in cui opera, che ha comportato una significativa riduzione del fatturato. Gli amministratori hanno redatto il bilancio utilizzando il presupposto della continuità aziendale. Nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, pur descrivendo la situazione e alcune delle azioni intraprese, **gli amministratori non indicano che la continuità aziendale della Società risulta subordinata alla finalizzazione, attualmente incerta, di un accordo con le banche creditrici** ai fini della rinegoziazione delle scadenze dei debiti finanziari della società e che tale circostanza rappresenta un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale.».

«A nostro giudizio, a causa della rilevanza di quanto esposto nel precedente paragrafo 3, il bilancio d'esercizio della XXX S.p.A. al 31 dicembre 201X, non è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto **non è redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto** la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.».

PRESUPPOSTO NON APPROPRIATO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE DA PARTE DEL REVISORE

Giudizio con modifica negativo

A mio giudizio, a causa della significatività degli effetti sul bilancio d'esercizio (consolidato) dei rilievi esposti al paragrafo 3, il soprammenzionato bilancio d'esercizio (consolidato) **non è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione**; esso pertanto non è stato redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Alfa S.p.A. (del Gruppo Alfa) per l'esercizio chiuso al 31 dicembre ****.

Il revisore deve esprimere un **giudizio negativo** laddove, avendo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati, concluda che **gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi e pervasivi** per il bilanci e con riferimento alla continuità aziendale non condivide l'esistenza di tale presupposto

LINEE GUIDA CNDCEC PER L'ORGANIZZAZIONE DEL COLLEGIO
SINDACALE INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI
R.50.10

Nel caso di **giudizio con rilievi** per deviazioni dalle norme di legge o dai principi contabili o di **giudizio negativo**



Il collegio deve **quantificare**, se fattibile, nelle carte di lavoro e nella relazione, gli effetti delle deviazioni sulle voci di bilancio coinvolte, nonché, tenendo conto degli effetti fiscali, **gli effetti sul patrimonio netto e sul risultato d'esercizio**.

Deve **evidenziare** le circostanze che danno luogo a rilievi per limitazioni allo svolgimento di procedure di revisione ritenute necessarie o che impediscono di esprimere un giudizio sul bilancio.

IMPOSSIBILITÀ DI ESPRIMERE UN GIUDIZIO

Impossibilità di esprimere giudizio

A causa della rilevanza delle limitazioni alle mie verifiche descritte nel precedente paragrafo 3, non sono in grado di esprimere un giudizio sul bilancio della Alfa S.p.A. (consolidato del Gruppo Alfa) per l'esercizio chiuso al 31 dicembre ****.

Il revisore deve dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio laddove:

- **non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati** sui quali basare il proprio giudizio e i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi;
- **in circostanze estremamente rare caratterizzate da molteplici incertezze**, nelle quali, pur avendo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su ciascuna singola incertezza, **non sia possibile formarsi** un giudizio sul bilancio a causa della potenziale interazione delle incertezze e del loro possibile effetto cumulato sul bilancio;

IMPOSSIBILITÀ DI ESPRIMERE UN GIUDIZIO

« In conseguenza delle perdite consuntivate negli esercizi precedenti e nell'esercizio corrente, il patrimonio netto, al 31 dicembre 201X, si è ridotto a Euro migliaia e la società si trova in situazione di significativa tensione finanziaria nonché nella fattispecie prevista dall'art. 2446 del codice civile. Come descritto nella relazione sulla gestione, anche nel corso dell'esercizio 201X il ramo d'azienda per vergine è rimasto inattivo in quanto non ha ancora avviato il sito produttivo a causa delle significative difficoltà finanziarie che sta attraversando. Gli amministratori informano che la società ha predisposto un piano di ristrutturazione del proprio debito, finalizzato a riavviare l'attività produttiva, che alla data della presente relazione non è ancora stato sottoscritto dai fornitori commerciali e dalle banche. La descritta inattività del ramo d'azienda relativo alla lavorazione di comporta costi fissi significativi che non sono assorbiti in maniera costante e continuativa dai margini ottenibili dall'esercizio dell'unica attività operativa in essere, con conseguente squilibrio economico tale da mettere a rischio la continuità stessa della società. Gli amministratori, pur in presenza delle significative incertezze sopra descritte, hanno redatto il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 201X nella prospettiva della continuità aziendale. Tale prospettiva assume che sia possibile nel breve periodo l'avvio degli impianti di lavorazione e che la società sia in grado di realizzare le proprie attività e onorare i propri impegni finanziari nel corso del normale svolgimento dell'attività aziendale. Queste circostanze rappresentano incertezze che fanno sorgere dubbi significativi sul presupposto della continuità aziendale, con possibili effetti cumulati rilevanti sul bilancio della società e sulla capacità della stessa di realizzare le proprie attività e onorare i propri impegni finanziari nel corso del normale svolgimento dell'attività aziendale. A causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nel precedente paragrafo, non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 201X.

NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE CNDCEC

Norma 11.1. - Prevenzione ed emersione della crisi



Principio:

Il collegio sindacale, se nello svolgimento della funzione di vigilanza rilevi la sussistenza di fatti idonei a pregiudicare la continuità dell'impresa, **sollecita gli amministratori a porvi rimedio**

Obbligo di vigilanza
sull'osservanza della legge

Obbligo di vigilanza sul rispetto
del principio di corretta
amministrazione da parte
dell'organo di gestione

NOVITÀ PER RELAZIONE DEL REVISORE

Direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014



f) Dichiarazione su eventuali **incertezze significative** relative a eventi o circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità dell'ente di continuare a operare come un'entità in funzionamento

Lo IASB, con documento di consultazione pubblicato nel mese di luglio 2013, ha previsto l'inserimento nella relazione di revisione di uno specifico "statement" del revisore sulla continuità aziendale, **indipendentemente dall'informativa che la direzione** fornisce in bilancio nel rispetto del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile